

61 - 6 FEB. 2009 *82*

**OGGETTO:** Adesione ai contenuti dell' Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - **Comune di Artena** - Realizzazione centro sportivo con annesse strutture ricettive - Il Brigante", in variante al vigente P.R.G.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

#### PREMESSO

Che la L. 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;

Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi del 17 marzo 2005;

#### CONSIDERATO

Che l'intervento consiste nella realizzazione di un centro sportivo con annesse attività ricettive;

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 11 addetti;

#### PRESO ATTO

Dei contenuti dell'Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;

#### RITENUTO

Di aderire ai contenuti dell'Accordo di Programma in parola;

#### VISTO

Lo schema di Accordo di Programma;

La deliberazione del Consiglio Comunale di Artena n. 6 del 24 febbraio 2004;

La deliberazione del Consiglio Comunale di Artena n. 29 del 02 settembre 2004;

La deliberazione del Consiglio Comunale di Artena n. 27 del 12 marzo 2005 di presa d'atto di mancata presentazione di osservazioni;

Il verbale ed i pareri della Conferenza dei Servizi allegati al presente atto;

Gli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;





61 - 6 FEB 2009 Pa

**VISTO**

Lo Statuto della Regione Lazio;  
La L. 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  
L'art.2 commi 203 e 204 della L. 23. dicembre 1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";  
L'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";  
Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.

**RITENUTO**

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

**DELIBERA**

Per quanto riportato in premessa,  
Di aderire ai contenuti dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - **Comune di Artena** - Realizzazione centro sportivo con annesse strutture ricettive - Il Brigante", in variante al vigente P.R.G.

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS


ROMA 11 FEB. 2009



ALLEG. alla DELIB. N. 61 80  
DEL 6 FEB. 2005



REGIONE  
LAZIO



PROVINCIA  
DI  
ROMA



COMUNE  
DI  
ARTENA


### ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - **Comune di Artena** - Realizzazione centro sportivo con annesse strutture ricettive - Il Brigante", in variante al vigente P.R.G.

### PREMESSO

Che la L. 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";  
Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8 giugno 1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;  
Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";  
Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;  
Che il Consiglio Comunale di Artena con deliberazione n. 6 del 24 febbraio 2004, si è espresso favorevolmente sulla realizzabilità del progetto;  
Che il Consiglio Comunale di Artena con deliberazione n. 29 del 2 settembre 2004, ha adottato la variante al PRG, per la realizzazione dell'intervento in oggetto;  
Che con deliberazione n. 27 del 12 marzo 2005 il Consiglio Comunale di Artena ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni;  
Che il Presidente p.t. della Regione Lazio ha convocato apposita Conferenza di servizi anche per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto;  
Che la medesima si è conclusa positivamente in data 17 marzo 2005;





## CONSIDERATO

Che l'intervento consiste nella realizzazione di un centro sportivo con annesse attività ricettive;

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 11 addetti.

## PRESO ATTO

Del verbale della Conferenza di servizi del 17 marzo 2005;

Della comunicazione di non competenza della Provincia di Roma -Dip.to VII-Serv.3 - Viabilità Zona Sud, resa con nota prot. 38418 del 25 marzo 2005;

Del parere favorevole della Dir. Reg.le Territorio e Urbanistica Area 2B.10, reso con nota prot.n. 31483/2005 del 22 marzo 2005;

Del parere di massima positivo con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, reso con nota prot. n.2845 del 25 marzo 2005;

Del parere favorevole con prescrizioni della Regione Lazio -Dipartimento Territorio D2 - Area 05 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, reso con nota prot. n. D2/2S/05 158671 fasc. 4508 A13 del 25 settembre 2006;

Della Certificazione del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Artena relativamente all'inesistenza di diritti di uso civico, datata 14 febbraio 2006, confermata dal Dirigente della Direzione Regionale Agricoltura -Area Usi Civici in data 11 dicembre 2006;

Della dichiarazione di non assoggettabilità al rilascio di parere dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri- Garigliano e Volturno, resa con nota prot. 39 del 3 gennaio 2006 contenente prescrizioni;

Della Dichiarazione Asseverata a firma dell'Arch. Salvatore Lanzaiaco di assenza di vincoli su i lotti interessati;

Della Dichiarazione di non assoggettabilità dell'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale resa dall'Arch. Salvatore Lanzalaco, datata 14 febbraio 2005;

Della nota prot. 111736 del 6 luglio 2006, contenente prescrizioni, trasmessa all'Area Conferenze di Servizi dal Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica.

Della nota prot. n. FA 335 del 28 febbraio 2005 dell'ASP attestante l'avvenuta ricezione da parte della USL RM G-Fivoli degli elaborati grafici, relazione tecnica e documentazione fotografica in data 02 marzo 2005

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Roma rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Artena, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

## ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267/2000 è approvato l'intervento in variante al vigente P.R.G. del Comune di Artena (RM) denominato: "Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - **Comune di Artena** - Realizzazione centro sportivo con annessi strutture



ricettive - Il Brigante”, composto dai seguenti elaborati:

- Tavola 1, Relazione tecnica;
- Tavola 2 contenente Stralcio Piano Paesistico, Stralcio PRG, Stralcio Catastale, Stralcio Carta Tecnica Regionale, Planimetria generale e Planivolumetrico, Piante, Prospetti e Sezioni;
- Documentazione ad integrazione contenente: Stralcio Foglio Catastale, Stralcio Legenda e PRG vigente, Norme Tecniche d’Attuazione (proposta di variante), Copia Certificato di Destinazione Urbanistica;
- Analisi Vegetazionale;
- Relazione Geologica;
- Integrazione alla Relazione Geologica del febbraio 2005.

La variante urbanistica correlata all’intervento ed approvata con il presente Accordo è limitata alle sole aree interessate dall’intervento che mutano la destinazione urbanistica da “Zona E2- Agro ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati” a “Zona S3- servizi ricettivi e impianti sportivi privati”, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto;

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell’ottemperanza da parte dell’interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 2.

## ART. 2


La realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

### **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio**

Prima dell’inizio dei lavori sarà necessario acquisire il Nulla Osta definitivo subordinato ad una ricognizione archeologica del sito, ed ad eventuali saggi archeologici, che dovranno essere condotti secondo i tempi e modalità da concordare, con largo anticipo, con l’ufficio della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

### **Regione Lazio –Dipartimento Territorio D2 – Area 05 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale**

- A. Dovranno essere rispettate le prescrizioni redatte dal geol. Leonardo Romboli.
- B. Dovrà essere accuratamente organizzata la regimazione delle acque superficiali mediante idonee linee di raccolta, smaltimento e deflusso, realizzandone di nuove e mantenendo le esistenti.
- C. Dovranno essere eseguite puntuali indagini geotecniche, in ottemperanza del D.M. 11/03/1988 per la determinazione dell’esatta geometria del sottosuolo di fondazione, con redazione di specifica relazione geotecnica per la definizione delle più idonee fondazioni.
- D. In fase esecutiva dovrà essere valutato il reale rischio di liquefazione dei terreni granulari, adottando le eventuali opportune tecniche per l’eliminazione dello stesso.
- E. Dovrà essere adottato, ai sensi del D.M. 16/01/1996, un coefficiente di fondazione  $\gamma = 1,3$ .
- F. Dovranno essere seguite le indicazioni del dott. Francesco Abatini per gli aspetti vegetazionali.



G. Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti per le costruzioni in zona sismica, con particolare attenzione alla definizione del Coefficiente di Fondazione e ai sensi del D.M. 16/01/1996, l'altezza massima degli edifici rispetto alla larghezza delle strade.

**Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno:**

Una destinazione d'uso ai fini edificatori delle aree classificate a rischio dovrà essere subordinata ad un'attenta valutazione delle problematiche idrogeologiche evidenziate, sulla scorta di uno studio geologico di dettaglio finalizzato all'individuazione, in opportuna scala, degli scenari di rischio e delle eventuali opere di mitigazione dello stesso.

**ART. 3**

*L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.*

*Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.*

*Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.*

**ART. 4**

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Artena entro 30 giorni, a pena di decadenza.

**ART. 5**

A seguito dell'avvenuta ratifica consiliare di cui all'art. 4, il presente Accordo sarà approvato ed adottato ai fini urbanistici ai sensi dell'art. 34, c. 4, del D. Lgs. 267/00, con apposito atto formale del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

**ART. 6**

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Artena o suo delegato - che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

**Regione Lazio: Il Presidente**

**Provincia di Roma: Il Presidente**

**Comune di Artena: Il Sindaco**

**Roma li**

